



**Newsletter n. 16/2023 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, sez. III, 20 aprile 2023 C-348/22, esclusa la possibilità del rinnovo automatico delle concessioni demaniali, che vanno assegnate sempre attraverso l'espletamento di una procedura di gara.

Corte costituzionale

2. Corte cost., 17 aprile 2023, n. 74, illegittima la norma della regione Campania che predetermina il fabbisogno delle rr.ss.aa.;

3. Corte cost., 7 aprile 2023 n. 63, incostituzionale la norma siciliana che consente al Presidente della Regione di discostarsi dal parere del CGARS pronunciato in sede di ricorso straordinario per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art.3 Cost.;

4. Corte cost., 31 marzo 2023 n. 57, incostituzionale la norma regionale sarda sulla coltura di canapa a usi industriali per violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico;

5. Corte cost., 28 marzo 2023 n. 51, incostituzionale la norma regionale del Molise in violazione del principio dell'annualità e della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici;

6. Corte cost., 23 marzo 2023 n. 48, incostituzionale la norma regionale abruzzese che affida alla Regione il compito di definire i requisiti per poter partecipare a una CER, laddove essi sono invece già esaustivamente definiti dalla legge statale.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

7. **Cons. Stato, sez. VI, 19 aprile 2023, n. 3974**, all'Adunanza plenaria la natura e gli effetti dell'inottemperanza all'ordine di demolizione di un abuso edilizio;
8. **Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2023, n. 3638**, effetti della mancata preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;
9. **Cons. Stato, sez. II, 5 aprile 2023, n. 3536**, non costituisce causa di decadenza per incompatibilità il rapporto convenzionale a tempo indeterminato intrattenuto da un ufficiale medico militare con il servizio sanitario nazionale;
10. **Cons. Stato, sez. VII, 27 marzo 2023, n. 3094**, in tema di responsabilità extracontrattuale dell'amministrazione;
11. **Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2023, n. 2795**, sull'obbligo di fornire i dati relativi ai criteri ambientali minimi in caso di accordo quadro;
12. **T.a.r. per la Campania, sez. I, 19 aprile 2023, n. 2390**, sul cumulo alla rinfusa negli appalti pubblici;
13. **T.a.r. per la Campania, sez. II, 13 aprile 2023, n. 2254**, sul potere di autotutela della p.a., in caso di annullamento dell'aggiudicazione non seguito dalla declaratoria di inefficacia del contratto.
14. **T.a.r. per il Lazio, sez. V, 7 aprile 2023, n. 6082**, sulla spettanza dell'indennità di cui all'art. 13 del d.l. n. 145 del 2013 al personale dell'Arma dei carabinieri.

Normativa e altre novità di interesse

15. **Legge 21 aprile 2023, n. 41 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative (nella G.U. Serie Generale n. 94 del 21-4-2023 (23G00053).**

Corte di giustizia dell'Unione Europea

(1)

La Corte di giustizia UE esclude la possibilità del rinnovo automatico delle concessioni demaniali, che vanno assegnate sempre attraverso l'espletamento di una procedura di gara.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione III, 20 aprile 2023 C-348/22](#)
[Autorità garante della Concorrenza e del Mercato-Comune di Ginosa](#)

La Corte di giustizia Ue ha affermato i seguenti principi:

- a) l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo;
- b) l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un'analisi del territorio costiero del comune in questione;
- c) l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che l'obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, è enunciato in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerato disposizione produttiva di effetti diretti;
- d) l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso di prevedere il divieto di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività;
- e) l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell'effetto diretto connesso all'obbligo e al divieto previsti dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 e l'obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

La questione pregiudiziale era stata sollevata dal T.a.r. per la Puglia, Lecce, con ordinanza oggetto della News US n. 56 del 5 luglio 2022.

Corte costituzionale

(2)

Illegittima la norma della regione Campania che predetermina il fabbisogno delle rr.ss.aa.

[Corte costituzionale, 17 aprile 2023, n. 74 – Pres. Sciarra, Est. Navaretta](#)

L'art. 8, comma 2, della legge reg. Campania n. 8 del 2003, che predetermina il fabbisogno di centri diurni per anziani, è costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., limitatamente alle parole «e non superiore ad una per ogni distretto sanitario di base».

Infatti, la disposizione regionale, nel determinare in maniera rigida la localizzazione delle strutture sanitarie, attraverso un parametro di fabbisogno associato a un criterio impermeabile a ogni verifica in concreto, limita in maniera irragionevole e sproporzionata, oltre che discriminatoria, l'iniziativa economica privata.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal T.a.r. per la Campania, con ordinanza del 2 maggio 2022, n. 2986, oggetto della News US n. 61 del 5 luglio 2022.

(3)

Incostituzionale la norma siciliana che consente al Presidente della Regione di discostarsi dal parere del CGARS pronunciato in sede di ricorso straordinario per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art.3 Cost.

[Corte costituzionale, 7 aprile 2023 n. 63, Pres. Sciarra, Est. Patroni Griffi.](#)

Viola l'art. 3 Cost. e, senza idonea giustificazione, si riflette negativamente sulla tutela dei diritti e degli interessi legittimi di cui all'art. 24 Cost., la disposizione che non considera vincolante il parere del C.g.a. sul ricorso straordinario al presidente della Regione: non sussistono, infatti, differenze con il ricorso al Presidente della Repubblica – ove tale potere non è previsto – idonee a giustificare una tale disparità di trattamento: anzi, la differenza principale tra i due istituti, legata alla natura dell'organo che adotta il provvedimento finale e alla diversa posizione e responsabilità istituzionale del medesimo rispetto al Presidente della Repubblica, rende semmai ancora più rilevante l'esigenza di fornire un adeguato corredo di garanzie in capo al soggetto che si avvale del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza del 12 maggio 2022, n. 566, oggetto della News US n. 64 del 2022.

(4)

Incostituzionale la norma regionale sarda sulla coltura di canapa a usi industriali per violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico.

[Corte costituzionale, 31 marzo 2023 n. 57, Pres. Sciarra, Est. Navarretta.](#)

Se è vero che lo statuto speciale della Regione autonoma Sardegna assegna alla competenza legislativa regionale primaria la materia «agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario» (art. 3, lettera d) - vincolandola al rispetto dei «principi dell'ordinamento giuridico» e «delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica» e a quella concorrente la materia «igiene e sanità pubblica» (art. 4, lettera i) , imponendo la conformità non solo alle norme e ai principi già sopra evocati, ma anche a quelli «stabiliti dalle leggi dello Stato» - l'art. 3, comma 1, lettere h) e i) , della l. r. Sardegna n. 6 del 2022, nell'aggiungere due prodotti non contemplati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016, fra quelli che possono essere ricavati dalla coltivazione di canapa non preventivamente autorizzata, fuoriesce dal perimetro entro il quale può svolgersi la ridetta competenza legislativa regionale primaria.

Inoltre compito della disposizione statale è quello di circoscrivere, rispetto alla coltivazione della canapa, l'ambito di attività e di produzioni che, in assenza di autorizzazione, possono reputarsi lecite. All'esterno di simile perimetro, si dispiega la fattispecie di reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, concernente la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, che attiene a un ambito di sicura competenza dello Stato.

Per questi motivi la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere h) e i), della l. r. Sardegna dell'11

aprile 2022, n. 6 (Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale).

(5)

Incostituzionale la norma regionale del Molise emanata in violazione del principio dell'annualità e della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

[Corte costituzionale, 28 marzo 2023 n. 51, Pres. Sciarra, Est. Antonini.](#)

La legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve, ai sensi del comma 3 dell'art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, contestualmente individuare nel bilancio «le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti» a tale riconoscimento. Le risorse occorrenti, quindi, non possono che essere rinvenute nel bilancio di previsione che gestisce l'esercizio in cui la spesa è introdotta. Del resto, l'individuazione della copertura deve essere contestuale alla previsione dell'onere, oltretutto congrua e attendibile, per cui la legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve apprestare la relativa copertura facendo riferimento alle risorse finanziarie in quel momento effettivamente disponibili. La disposizione regionale impugnata contrasta quindi con il principio di annualità del bilancio, poiché, una volta riconosciuta la legittimità di un debito fuori bilancio, ne individua però la correlata copertura finanziaria a valere sull'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, anziché su quello 2022 dello stesso bilancio.

Per questi motivi la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. Molise del 25 marzo 2022, n. 4, recante «Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, lettera e), del d.lgs. 118/2011, relativi al rimborso ai Comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale 2011».

(6)

Incostituzionale la norma regionale abruzzese che affida alla regione il compito di definire i requisiti per poter partecipare a una CER, laddove essi sono invece già esaustivamente definiti dalla legge statale.

[Corte costituzionale, 23 marzo 2023 n. 48, Pres. Sciarra, Est. Viganò.](#)

Le comunità di energia rinnovabile (CER) sono definite dalla direttiva (UE) 2018/2001, all'art. 2, paragrafo 2, numero 16), come un «soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari». La stessa direttiva, all'art. 22, stabilisce in capo agli Stati membri una serie di obblighi finalizzati a promuovere e agevolare lo sviluppo delle CER, alla quale è stata data attuazione in Italia in due tempi: dapprima, l'art. 42 -bis del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, ha dettato una disciplina di carattere transitorio e sperimentale, consentendo, «[n]elle more del completo recepimento» della direttiva (UE) 2018/2001, la realizzazione di CER secondo le modalità e alle condizioni stabilite dallo stesso articolo; poi, il d.lgs. n. 199 del 2021 ha provveduto a dare piena e stabile attuazione alla direttiva in esame, stabilendo i requisiti per la partecipazione alle CER e le condizioni alle quali le stesse possono operare, e rinviando ad ARERA il compito di adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni in materia di CER.

Di conseguenza la norma regionale, nello stabilire che la Giunta, con apposito disciplinare, definisca, sentita la competente commissione consiliare, «i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER rinviando, dunque, a un successivo atto di rango non legislativo, la definizione dei requisiti dal cui possesso dipende l'operatività delle comunità energetiche rinnovabili, si pone in contrasto con l'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 199 del 2021, che definisce specificamente tali requisiti, violando l'art.117, comma 3 Cost.

Per questi motivi la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera b), della l.r. Abruzzo 17 maggio 2022, n. 8 (Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022), limitatamente alle parole «i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER e».

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(7)

All'Adunanza plenaria la natura e gli effetti dell'inottemperanza all'ordine di demolizione di un abuso edilizio.

[Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 19 aprile 2023, n. 3974 – Pres. Simonetti, Est. Ravasio](#)

Vanno deferiti all'Adunanza plenaria i seguenti quesiti:

1) se, e in che limiti, l'inottemperanza alla ingiunzione di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, abbia effetti

traslativi automatici che si verificano alla scadenza del termine di novanta giorni assegnato al privato per la demolizione;

2) se l'art. 31, comma 4-*bis*, del d.P.R. 380 del 2001 sanzioni l'illecito costituito dall'abuso edilizio o, invece, un illecito autonomo di natura omissiva, *id est*, l'inottemperanza alla ingiunzione di demolizione;

3) se l'inottemperanza all'ordine di demolizione configuri un illecito permanente ovvero un illecito istantaneo ad effetti eventualmente permanenti;

4) se la sanzione di cui all'art 31, comma 4-*bis* del d.P.R. n. 380 del 2001 possa essere irrogata nei confronti di soggetti che hanno ricevuto la notifica dell'ordinanza di demolizione prima dell'entrata in vigore della l. n. 164 del 2014, quando il termine di novanta giorni, di cui all'art. 31, comma 3, risulti a tale data già scaduto e detti soggetti più non possano demolire un bene non più loro, sempre sul presupposto che a tale data la perdita della proprietà in favore del comune costituisca un effetto del tutto automatico.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(8)

Gli effetti della mancata preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 11 aprile 2023, n. 3638 – Pres. Mastrandrea, Est. Marotta](#)

La mancata preventiva acquisizione della autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, incide sull'efficacia, non sulla legittimità, del titolo edilizio.

Il permesso di costruire, infatti, può essere rilasciato anche in mancanza di autorizzazione paesaggistica, che si atteggia, perciò solo, alla stregua di una

condizione di efficacia, con la conseguenza che i lavori non possono essere iniziati, finché non intervenga il nulla osta de quo.

(Nella fattispecie in esame, la sezione, pur aderendo al suddetto orientamento giurisprudenziale prospettato dall'appellante, rigettava l'appello nel merito, assumendo che l'intervento edilizio di ricostruzione, in chiave residenziale, del castello di St. Hubertus, del quale rimangono solo ruderi, non fosse compatibile con le previsioni del piano ambientale del parco naturale regionale delle dolomiti ampezzane, che, con riguardo ai ruderi del castello, consentono solo interventi di restauro e risanamento conservativo come testimonianza storica).

(9)

Non costituisce causa di decadenza per incompatibilità il rapporto convenzionale a tempo indeterminato intrattenuto da un ufficiale medico militare con il servizio sanitario nazionale.

[Consiglio di Stato, sezione II, 5 aprile 2023, n. 3536 - Pres. Saltelli, Est. Manzione](#)

Non costituisce causa di decadenza per incompatibilità il rapporto convenzionale a tempo indeterminato intrattenuto da un ufficiale medico militare con il servizio sanitario nazionale.

(In motivazione è stato precisato che la decadenza inflitta ai sensi dell'art. 898 c.m., per questa sola ragione, è da ritenersi illegittima perché l'art. 210 del medesimo codice autorizza espressamente i medici militari allo svolgimento dell'attività libero professionale, nel cui novero è possibile sussumere anche quella svolta presso il s.s.n. in regime di convenzionamento sia pure a tempo determinato, fermi restando, tuttavia, gli obblighi, informativi ed autorizzatori, nonché gli altri limiti previsti dalla disciplina di settore. Sul punto si vedano gli artt. 210 e 896 cod. ord.mil., nel senso che il rapporto di

lavoro dei medici convenzionati con il s.s.n., anche a tempo indeterminato, abbia natura parasubordinata e non integri un rapporto di lavoro subordinato).

(10)

Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla responsabilità extracontrattuale dell'amministrazione

[Consiglio di Stato, sezione VII, 27 marzo 2023, n. 3094 - Pres. Lipari, Est. Franco](#)

La responsabilità della pubblica amministrazione da illegittimo esercizio della funzione pubblicistica è di natura extracontrattuale, non potendo, infatti, configurarsi un rapporto obbligatorio nell'ambito di un procedimento amministrativo in quanto:

-nel procedimento amministrativo, a differenza del rapporto obbligatorio, sussistono due situazioni attive, cioè il potere della p.a. e l'interesse legittimo del privato;

-il rapporto tra le parti non è paritario, ma di supremazia dell'amministrazione.

Il risarcimento può essere riconosciuto se l'esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest'ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi ed alla luce di una loro dimensione sostanzialistica.

Spetta dunque al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, dovendo provare:

-sul piano oggettivo, la presenza di un provvedimento illegittimo causa di un danno ingiusto, con la necessità di distinguere l'evento dannoso, derivante dalla condotta, che coincide con la lesione o compromissione di un

interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, e il conseguente pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale scaturitone, suscettibile di riparazione in via risarcitoria;

- sul piano soggettivo, l'integrazione del coefficiente di colpevolezza, con la precisazione che l'ingiustificata o illegittima inerzia dell'amministrazione o il ritardato esercizio della funzione amministrativa non integrano la colpa dell'Amministrazione.

(La fattispecie in esame verte su una vicenda risarcitoria intentata dai genitori esercenti la potestà sul figlio minore, in particolari condizioni di salute, per il mancato superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione per la sessione 2019-2020.

La sezione ha statuito che, a fronte dell'ampio potere discrezionale riconosciuto per la conduzione dell'esame di Stato dei candidati privatisti ed a fronte della scelta della commissione di non adottare alcun accorgimento specifico in favore del minore, la mancata presentazione dell'alunno alle sedute programmate, interrompendo il nesso di causalità, non consente di ritenere ragionevolmente che una differente modalità d'esame disposta in quel preciso momento storico avrebbe consentito al candidato il raggiungimento dell'obiettivo perseguito. Ha concluso, altresì, per l'insussistenza dell'elemento soggettivo della dedotta responsabilità dell'Amministrazione, in quanto, ancorchè fosse stato avviato un supplemento istruttorio propedeutico ad individuare modalità alternative d'esame, non sarebbe stata agevole la scelta delle stesse).

(11)

Sull'obbligo di fornire i dati relativi ai criteri ambientali minimi in caso di accordo quadro.

[Consiglio di Stato, sezione III, 20 marzo 2023, n. 2795 – Pres. Greco, Est. Di Raimondo](#)

Qualora l'accordo quadro sia "completo", in quanto tutte le condizioni dell'esecuzione sono "fissate" nell'accordo medesimo, la fornitura di tutti i dati, compresi i criteri ambientali minimi, è necessaria fin dal momento dell'indizione della gara.

(12)

Sul cumulo alla rinfusa negli appalti pubblici.

[T.a.r. per la Campania, sezione I, 19 aprile 2023, 2390 – Pres. f.f. Palliggiano, Est. Santise](#)

Nelle gare d'appalto è il consorzio stabile, non già ciascuna delle singole imprese sue consorziate, ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l'effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi (in particolare l'attestazione SOA per categorie e classifiche analoghe a quelle indicate dal bando).

L'interpretazione favorevole al cumulo alla rinfusa appare conforme alla *ratio* pro-concorrenziale sottesa alla disciplina dei consorzi stabili, che consente la partecipazione alle gare pubbliche ad imprese singolarmente prive dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando, le quali possono cumulare i requisiti di cui dispongono con quelli di altre imprese fino a soddisfare il livello di qualificazione richiesto (cfr. T.a.r. per la Sicilia, sez. I., n. 657 del 2 marzo 2023).

In chiave ermeneutica e retrospettiva, inoltre, giova sottolineare che il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023 sembra ammettere il cumulo alla rinfusa all'art. 67 (cfr. art. 100, comma 8, lett. c), il cui comma 4 riproduce il contenuto dell'art. 47 comma 2 d.lgs. n. 50 del 2016 – a conferma del fatto che quest'ultima disposizione non legittima una interpretazione limitativa del cumulo alla rinfusa – ed il cui comma 8 risulta sostanzialmente sovrapponibile al previgente art. 36 comma 7 d.lgs. n. 163 del 2006, a dimostrazione della *voluntas legis* di consentire ai "consorzi stabili di attestare, per i lavori, i requisiti di qualificazione attraverso l'attestazione SOA del consorzio, nella quale si sommano i requisiti posseduti dalle singole

consorziate” (cfr. relazione allegata allo schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 legge n. 78 del 2022).

Sicché la tesi dell’ammissibilità del cumulo alla rinfusa si ritiene preferibile anche per ragioni logiche, di coerenza ordinamentale, di certezza del diritto: opinare diversamente significherebbe che la possibilità di cumulo dell’attestazione SOA, ammessa dalla giurisprudenza assolutamente prevalente fino alla citata sentenza del Cons. Stato n. 7360 del 25 agosto 2022 ed ammissibile per gli appalti rientranti nell’ambito di operatività del d.lgs. n. 36 del 2023, abbia avuto una breve parentesi di (incerta) sospensione giurisprudenziale relativamente a quelle controversie giudicate alla luce del suesposto orientamento restrittivo.

(13)

Sul potere di autotutela della p.a., in caso di annullamento dell’aggiudicazione non seguito dalla declaratoria di inefficacia del contratto.

[T.a.r. per la Campania, sezione II, 13 aprile 2023, n. 2254 – Pres. Corciulo, Est. Maddalena](#)

Qualora sia stata giudizialmente annullata l’aggiudicazione e il giudice non si sia pronunciato sulla efficacia del contratto stipulato, l’amministrazione non può rimanere inerte; infatti, se è vero che non si verifica la caducazione automatica del contratto per effetto dell’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione, all’amministrazione tuttavia deve riconoscersi un potere di incidere unilateralmente sull’efficacia del contratto per ragioni riconducibili ai vizi della fase della evidenza pubblica.

(14)

Sulla spettanza dell’indennità di cui all’art. 13 del d.l. n. 145 del 2013 al personale dell’Arma dei carabinieri.

T.a.r. per il Lazio, sezione V, 7 aprile 2023, n. 6082 – Pres. Spagnoletti, Est. Arata

L'indennità di cui agli artt. 13 del d.l. n. 145 del 2013 e 19 del d.P.C.M. 23 febbraio 2016, relativa all'utilizzo del mezzo proprio, non può essere estesa al personale dell'Arma dei carabinieri.

I ricorrenti, tutti militari dell'Arma, chiedevano l'accertamento del loro diritto alla corresponsione degli incentivi di cui al d.l. n. 145 del 2013, convertito dalla legge n. 9 del 2014, ed al d.m. 25 novembre 2014. Si tratta di un'indennità, relativa all'utilizzo del mezzo proprio, riconosciuta al personale ispettivo del Ministero del lavoro; i ricorrenti ne chiedevano l'applicazione in quanto appartenenti al Comando carabinieri per la tutela del lavoro.

Il ricorso è stato respinto perché il d.m. del 6 marzo 2018 è inequivoco nel riservare l'incentivo economico al personale ispettivo distinto dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Normativa e altre novità di interesse

(15)

Legge 21 aprile 2023, n. 41 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative (nella G.U. Serie Generale n. 94 del 21-4-2023 (23G00053))